

STATUTO DELLA SOCIETÀ SCIENTIFICA GESTALT ITALIANA "SGI"

TITOLO I

(Denominazione – Sede – Durata – Scopi e Finalità)

Articolo 1 (Denominazione)

È costituita, ai sensi delle norme vigenti, una associazione scientifica di ricerca in ambito gestaltico denominata "Società Scientifica Gestalt Italiana", in seguito denominata nel presente statuto come "SGI".

Articolo 2 (Sede)

La sede legale della SGI è fissata presso la sede del Presidente in carica. La Società potrà istituire sedi secondarie e uffici in altre località, sia in Italia che all'estero.

Articolo 3 (Durata)

La SGI si intende costituita con durata illimitata, salvo le cause di estinzione di cui all'art. 27 del C.C.

Articolo 4 (Scopi – Finalità)

- 1) L'associazione SGI è apolitica, non ha scopi di lucro e non svolge attività imprenditoriali – ad eccezione delle attività svolte nell'ambito della formazione continua – non opera per la tutela sindacale degli associati e non svolge, direttamente o indirettamente, alcuna attività sindacale, e ha come scopo principale la promozione, la diffusione e lo sviluppo del modello gestaltico e della ricerca in psicoterapia della Gestalt.
- 2) La associazione si propone di:
 - a. promuovere, favorire e svolgere la ricerca scientifica nel campo della psicoterapia della Gestalt;
 - b. organizzare congressi, seminari, corsi di formazione e eventi di aggiornamento professionale.
 - c. pubblicare riviste, articoli e altre pubblicazioni scientifiche;
 - d. promuovere collaborazioni con altre istituzioni e organizzazioni nazionali e internazionali in campo scientifico;
 - e. riunire tutti i professionisti psicologi e medici italiani specializzati in psicoterapia della Gestalt presso le scuole aderenti alla FISIG;
 - f. fornire supporto e risorse ai professionisti di area gestaltica, istituendo un registro italiano degli psicoterapeuti della Gestalt;
 - g. compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie necessarie o opportune, ivi comprese la concessione di garanzie reali e personali in favore proprio o di terzi, l'acquisto e l'alienazione di beni mobili e immobili, sia a titolo oneroso che gratuito, anche tramite donazioni;

- h. creare un proprio sito web ufficiale, costantemente aggiornato, sul quale pubblicare la propria attività scientifica, i bilanci preventivi e consuntivi e gli incarichi retribuiti eventualmente conferiti.

TITOLO II **(Soci e requisiti di ammissione)**

Articolo 5 (Soci)

- 1) Sono Soci coloro che, interessati alle finalità ed alle attività della SGI, abbiano versato la quota associativa e s'impegnano a contribuire al perseguimento delle finalità indicate nell'art. 4 del presente Statuto. I Soci hanno diritti e doveri stabiliti dallo statuto e dal regolamento dell'ente, come il diritto di voto nelle assemblee e la partecipazione alle attività di gestione. Con la qualifica di socio si acquisisce, il diritto di partecipare alle attività sociali e di usufruire di tutti i servizi attivati dall'associazione secondo le modalità previste dallo statuto e dal regolamento.
- 2) Possono diventare soci della SGI:
 - a. gli psicologi e i medici specializzati che operano nel campo della psicoterapia della Gestalt;
 - b. le scuole e gli istituti che afferiscono alla FISIG tramite i loro rappresentanti.
- 3) I Soci si suddividono in:
 - a. Soci Fondatori: sono coloro che hanno partecipato alla costituzione dell'organizzazione e hanno avuto un ruolo fondamentale nella definizione degli obiettivi, delle norme e della struttura dell'ente e che partecipano regolarmente alle attività e alle decisioni.
 - b. Membri Ordinari: sono coloro che partecipano attivamente e regolarmente all'organizzazione, alle attività e alle decisioni dell'Assemblea.
 - c. Soci Istituzionali: i rappresentanti delle Scuole e Istituti di Psicoterapia della Gestalt aderenti alla FISIG, al fine di promuovere collaborazioni e sinergie tra queste ultime e la SGI. I soci Istituzionali hanno un ruolo consultivo nella definizione delle politiche scientifico-culturali e delle strategie dell'organizzazione, non pagano la quota associativa e non hanno diritto di voto in assemblea e non possono ricoprire cariche sociali. I Soci Istituzionali sono di diritto membri del Consiglio di Indirizzo Scientifico.
 - d. Soci Onorari: coloro che ricevono questo titolo per meriti speciali o per il contributo significativo che hanno dato all'organizzazione, il loro riconoscimento serve a valorizzare il loro impegno e il loro supporto. I soci onorari non possono ricoprire cariche sociali e non hanno diritti di voto, ma possono partecipare a tutte le attività associative ed esprimono esclusivamente un voto consultivo. I Soci Onorari non pagano la quota associativa e non acquisiscono il diritto di voto in assemblea, anche a seguito della autonoma decisione di versarla. La loro nomina è proposta dal Consiglio Direttivo e approvata dall'Assemblea Generale dei Soci.

- 4) Fermi restando i requisiti indicati al comma precedente l'associazione non opera alcuna discriminazione di età, sesso, nazionalità, lingua, opinioni religiose o politiche, condizioni personali o sociali.
- 5) Il numero degli associati è illimitato.
- 6) Chi intende essere ammesso come associato deve presentare al Consiglio Direttivo una domanda scritta che dovrà contenere:
 - a. l'indicazione del nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza, codice fiscale, recapito telefonico e indirizzo di posta elettronica;
 - b. l'attestazione di possedere i requisiti di cui al presente articolo 5, commi 1) e 2);
 - c. la dichiarazione di conoscere e accettare integralmente il presente statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni adottate dagli organi associativi.
- 7) L'eventuale delibera di rigetto della domanda deve essere motivata e comunicata all'interessato entro 60 (sessanta) giorni tramite raccomandata con avviso di ricevimento o messaggio di posta elettronica certificata. L'interessato, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione di rigetto, può chiedere, con gli stessi mezzi sopra indicati, che sulla domanda si pronunci il Collegio dei Probiviri.
- 8) Tutte le comunicazioni sociali saranno inviate agli associati al recapito da questi formalmente comunicato all'associazione e risultante dai libri sociali.
- 9) Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri coerenti con le finalità perseguite e le attività svolte.
- 10) La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati.
- 11) Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dal presente statuto; non sono pertanto ammesse adesioni che contrastino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o temporanei.
- 12) L'assemblea può prevedere la divisione degli associati in categorie, che in ogni caso hanno tutti gli stessi diritti e gli stessi doveri, salva la possibilità di stabilire quote associative di importo differenziato.
- 13) La partecipazione sociale non è trasmissibile a terzi in alcun modo, oneroso o gratuito, nemmeno per causa di morte, e non è rivalutabile.
- 14) Nessun associato, indipendentemente dalla funzione o ruolo assunto nell'associazione, comprese le diverse cariche sociali, percepisce alcun compenso per la propria attività ed i suoi legali rappresentanti risultano autonomi e indipendenti e non esercitano né partecipano ad attività imprenditoriali, ad eccezione delle attività svolte nell'ambito della formazione continua.

Articolo 6 (Diritti ed obblighi degli associati)

- 1) Gli associati hanno diritto di:
 - a. partecipare alla vita associativa nei modi previsti dal presente statuto, dai regolamenti e dalle delibere degli organi sociali;
 - b. elettorato attivo e passivo per gli organi direttivi dell'associazione, ad esclusione di quelli previsti dall'art. 5, comma 3), lettere c. e d. del presente statuto;

- c. chiedere la convocazione dell'assemblea nei termini previsti dal presente statuto;
 - d. formulare proposte al Consiglio Direttivo nell'ambito dei programmi dell'associazione ed in riferimento ai fini previsti nel presente statuto;
 - e. votare nell'assemblea per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti; prendere visione dei bilanci.
- 2) Gli associati hanno l'obbligo di:
- a. rispettare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
 - b. mantenere sempre un comportamento corretto e in buona fede nei confronti dell'associazione, dei soci e dei terzi;
 - c. versare la quota annuale deliberata dagli organi sociali.
- 3) L'attività prestata dagli associati a favore dell'associazione è svolta a titolo volontario e gratuito.

Articolo 7 (Perdita della qualifica di Socio)

- 1) La qualifica di Socio si perde:
- a. per scioglimento dell'associazione;
 - b. per recesso o per decesso del Socio;
 - c. per morosità, se il Socio non versa la quota entro il termine dell'esercizio sociale ovvero dopo aver ricevuto almeno due solleciti di pagamento della quota associativa non versata.
- 2) Il Consiglio Direttivo può inoltre, previa motivazione e voto favorevole dell'assemblea, deliberare l'espulsione di un associato:
- a. a causa della perdita di uno o più requisiti di ammissione;
 - b. per il venir meno al comune intento di perseguire gli scopi sociali, non osservando le disposizioni statutarie, del regolamento e le deliberazioni dell'Assemblea o del Consiglio Direttivo;
 - c. per non aver adempiuto, senza giustificato motivo, agli obblighi assunti a qualsiasi titolo verso l'Associazione e verso i terzi in nome e per conto dell'Associazione;
 - d. quando svolga e tenti di svolgere attività che siano in concorrenza con l'associazione o contraria agli interessi dell'associazione, sia direttamente sia per interposta persona, anche giuridica;
 - e. violi con la propria attività e comportamento i principi dell'etica professionale e le norme in materia poste dallo Stato.

TITOLO III **(Organi e cariche sociali)**

Articolo 8 (Organi associativi e Cariche Sociali)

- 1) Gli organi della SGI sono:
 - a. l'Assemblea Generale dei Soci;
 - b. il Consiglio Direttivo;
 - c. il Consiglio di Indirizzo Scientifico;
 - d. il Collegio dei Revisori Contabili;
 - e. Il Collegio dei Probiviri.
- 2) Le cariche sociali della SGI sono:
 - a. il Presidente;
 - b. il Vicepresidente;
 - c. il Past President;
 - d. il Segretario;
 - e. il Tesoriere.

Articolo 9 (Assemblea dei Soci)

- 1) L'Assemblea Generale dei Soci può essere Ordinaria e Straordinaria ed è costituita da tutti i Soci in regola con la quota associativa.
- 2) La convocazione dell'Assemblea Generale, tanto Ordinaria che Straordinaria, sarà fatta per e-mail, secondo le modalità previste dal regolamento, almeno quindici giorni prima della data stabilita.
- 3) La convocazione dovrà prevedere il luogo dell'adunanza o può essere effettuata online, e dovrà stabilire la data e l'ora della prima e della seconda convocazione e l'ordine del giorno. L'assemblea degli associati può, pertanto, svolgersi anche in più luoghi audio e/o video collegati e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:
 - a) che siano presenti, anche non nello stesso luogo, il presidente ed il segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
 - b) che sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
 - c) che sia consentito al segretario di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
 - d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
 - e) che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio e/o video collegati a cura dell'associazione, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sarà presente il presidente;
 - f) che in tutti i luoghi audio e/o video collegati in cui si tiene la riunione sia predisposto il foglio delle presenze se vi siano ivi riuniti una pluralità di associati.

- 4) L'Assemblea Generale dei Soci, sia Ordinaria che Straordinaria, vota su qualsiasi punto all'ordine del giorno con voto palese per alzata di mano, ad esclusione del voto sulle persone ed in sede elettorale.
- 5) L'Assemblea Generale Ordinaria è convocata dal Presidente che la presiede, in caso d'impedimento dal Vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, dal Past President o da persona nominata dalla stessa Assemblea, almeno una volta l'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, oppure ogni qual volta se ne presenti la necessità ovvero, senza ritardo, quando venga richiesto con motivazione scritta da almeno tre componenti del Consiglio Direttivo o dalla maggioranza dei membri del Consiglio di Indirizzo Scientifico o da almeno due membri del Collegio dei Revisori Contabili se nominato, oppure da un decimo dei Soci con diritto di voto in regola con la quota associativa.
- 6) L'Assemblea Ordinaria è validamente costituita:
 - a. in prima convocazione con la presenza, di persona o per delega, di almeno la metà dei Soci in regola con la quota associativa e adotta le proprie decisioni a maggioranza semplice dei presenti;
 - b. in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti, di persona o per delega, e adotta le proprie decisioni a maggioranza semplice dei presenti;
 - c. è ammesso il voto per delega, ad esclusione delle votazioni sulle persone ed in sede elettorale, e ogni socio può essere portatore di non più di due deleghe.
- 7) L'Assemblea Ordinaria si riunisce per trattare e deliberare sugli argomenti di sua competenza e precisamente:
 - a. determinare l'indirizzo scientifico-culturale dell'associazione e deliberare sugli orientamenti generali;
 - b. approvare il bilancio consuntivo e preventivo;
 - c. eleggere con votazione segreta il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere, secondo le modalità previste dal presente Statuto e dal Regolamento;
 - d. deliberare sull'eventuale responsabilità del Presidente, del Vicepresidente del Segretario e del Tesoriere e del Collegio dei Revisori Contabili;
 - e. approvare il Regolamento previsto dal presente Statuto su proposta del Consiglio Direttivo;
 - f. trattare tutti gli argomenti che sono di sua competenza posti all'ordine del giorno secondo le modalità previste dal regolamento;
 - g. deliberare l'importo della quota annuale dei soci su proposta del Consiglio Direttivo;
 - h. deliberare i nominativi dei rappresentanti dell'associazione da designare presso altri enti o associazioni su proposta del Consiglio Direttivo;
 - i. deliberare l'eventuale pubblicazione di una rivista scientifica e/o di un notiziario per gli iscritti;
 - j. autorizzare il Presidente a resistere in contraddittorio nelle liti giudiziarie in ogni sede civile, penale e amministrativa e promuovere eventuali azioni giudiziali in difesa e a tutela degli iscritti e dell'attività professionale ad orientamento gestaltico.

- 8) L'Assemblea Generale Straordinaria dei Soci è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo che la presiede, in caso d'impedimento, dal Vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, dal Past President, ogni qual volta se ne presenti la necessità ovvero, senza ritardo, quando venga richiesto con motivazione scritta da almeno tre componenti del Consiglio Direttivo o dalla maggioranza dei membri del Consiglio di Indirizzo Scientifico o da almeno due membri del Collegio dei Revisori Contabili oppure da un decimo dei Soci con diritto di voto in regola con la quota associativa.
- 9) L'Assemblea Generale Straordinaria è validamente costituita:
- in prima convocazione con la presenza, di persona o per delega, di almeno due terzi dei Soci in regola con la quota associativa e adotta le sue decisioni a maggioranza semplice;
 - in seconda convocazione con la presenza, di persona o per delega, di almeno la metà dei Soci in regola con la quota associativa e adotta le sue decisioni a maggioranza di due terzi;
 - in caso di mancato raggiungimento del quorum in seconda convocazione, sarà possibile una terza convocazione tra 15 e 30 giorni dalla seconda convocazione, nella quale l'Assemblea Generale Straordinaria è validamente costituita, in deroga a quanto previsto dall'art. 21 c.c. e in assenza di alcuna opposizione, qualunque sia il numero dei presenti e delibera con il voto favorevole di due terzi dei presenti con diritto di voto;
 - è ammesso il voto per delega, ad esclusione delle votazioni sulle persone ed in sede elettorale, e ogni socio può essere portatore di non più di due deleghe;
- 10) L'Assemblea Generale Straordinaria delibera sugli argomenti di sua competenza ed in particolare sui seguenti argomenti:
- modifiche dello Statuto e del Regolamento;
 - decadenza anticipata degli organi associativi e delle cariche;
 - scioglimento dell'associazione.
- 11) L'Assemblea Generale Straordinaria dei Soci potrà deliberare, sia in prima che in seconda convocazione:
- in ordine alle modifiche statutarie secondo quanto previsto dall'art. 21 c.c. ovvero, nell'impossibilità del raggiungimento del quorum sia in prima che in seconda convocazione, in deroga all'art. 21 c.c., secondo quanto previsto dall'art. 9, comma 9), lettera c. del presente Statuto;
 - in ordine allo scioglimento dell'associazione e alla devoluzione del patrimonio con le maggioranze previste dall'art. 21, ultimo comma c.c.

Articolo 10 (Consiglio Direttivo)

- 1) Il Consiglio Direttivo è l'organo operativo e di rappresentanza dell'associazione. E' suo compito:
- dare esecuzione agli orientamenti generali, scientifico-culturali espressi dall'Assemblea Generale dei Soci;
 - deliberare su argomenti gestionali e organizzativi, ad esclusione di quelle esplicitamente demandate per Statuto ad altri Organi, in linea con le decisioni approvate dall'Assemblea Generale dei Soci;

- c. vigilare sull'osservanza dello Statuto e del Regolamento, sull'amministrazione e in genere su quanto può interessare il buon andamento dell'associazione;
 - d. provvedere all'ordinaria e straordinaria amministrazione e curare il patrimonio mobiliare ed immobiliare dell'associazione;
 - e. proporre all'Assemblea dei Soci l'importo della quota annuale dei soci e provvedere agli adempimenti per la sua riscossione, secondo le modalità previste dal regolamento;
 - f. predisporre, entro il 31 marzo di ogni anno, i bilanci consuntivo e preventivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Generale dei Soci e da pubblicare sul sito web dell'Associazione;
 - g. predisporre e proporre all'Assemblea Generale dei Soci, per l'approvazione, le eventuali modifiche da apportare allo Statuto ed al Regolamento;
 - h. curare la tenuta del registro dei Soci provvedendo alle iscrizioni ed alle cancellazioni secondo le modalità previste dal regolamento;
 - i. proporre all'Assemblea i nominativi dei rappresentanti dell'associazione da designare presso altri enti o associazioni;
 - j. curare l'allestimento della documentazione necessaria per proporre all'Assemblea l'iscrizione di nuovi Soci o l'espulsione di soci iscritti;
 - k. promuovere ed esercitare la rappresentanza dell'associazione ai livelli istituzionali;
 - l. istituire ed organizzare, secondo necessità, servizi di assistenza ai Soci, aree e settori di intervento, nominando per ognuno di essi un Responsabile, se necessario;
 - m. istituire commissioni e gruppi di lavoro;
 - n. promuovere il consolidamento e lo sviluppo della Gestalt therapy e delle attività ad essa riconducibili;
 - o. favorire tutte le iniziative tese a facilitare il progresso scientifico-culturale degli iscritti;
 - p. curare la pubblicazione di una rivista scientifica e/o di un notiziario per gli iscritti, su delibera dell'Assemblea.
- 2) Il Consiglio Direttivo è composto da cinque membri di cui quattro, Presidente, Vicepresidente, Segretario e Tesoriere, eletti con voto segreto dall'Assemblea dei Soci secondo le modalità previste dal regolamento, e il quinto membro è il Presidente uscente con il ruolo di Past President. E' fatto divieto di candidarsi ed essere eletto al Consiglio Direttivo a chi ha subito una condanna passata in giudicato in relazione ad attività dell'SGI.
- 3) Il Consiglio Direttivo resta in carica tre anni, salvo diversa volontà dell'Assemblea Straordinaria dei soci ex art. 9, comma 10), lettera b., del presente statuto. I membri del Consiglio Direttivo non possono candidarsi per due volte consecutive.
- 4) Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta ogni sei mesi -o quando sia richiesto da almeno tre dei suoi membri- su convocazione del Presidente che la presiede. In caso di assenza del Presidente è presieduta dal Vicepresidente, in caso di assenza di entrambi dal Past President. E' compito del Segretario stendere il verbale di ogni riunione e in sua assenza tale funzione è svolta dal Tesoriere o da

altro membro del Consiglio Direttivo nominato dal Presidente. La convocazione, inviata almeno quindici giorni prima della data fissata per la riunione per e-mail, dovrà espressamente prevedere il luogo della riunione, stabilire la data e l'ora della convocazione e l'ordine del giorno. Il Consiglio Direttivo è validamente insediato, anche senza la predetta convocazione, se vi è la presenza totalitaria dei suoi membri e che gli stessi dichiarino di essere sufficientemente edotti per deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno. E' possibile effettuare la riunione anche on line tramite sistemi informatici.

- 5) Il Consiglio Direttivo è validamente insediato, in seguito alla regolare convocazione, con la presenza di almeno tre dei suoi membri e delibera a maggioranza semplice dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente o di chi ne fa le veci.
- 6) I membri del Consiglio Direttivo non possono ricoprire cariche amministrative in società imprenditoriali e devono dichiarare l'eventuale presenza di possibili conflitti di interesse prima di proporre la propria candidatura e assumere il successivo incarico se eletto. Nel caso di impossibilità a sciogliere il potenziale conflitto di interesse, sono obbligati a rinunciare alla candidatura o a dimettersi in caso di elezione.

Articolo 11 (Consiglio di Indirizzo Scientifico)

- 1) Il Consiglio di Indirizzo Scientifico è un organo consultivo e di controllo che ha il compito di fornire orientamenti scientifico-culturali all'associazione e garantire il rispetto delle indicazioni espresse dalla Assemblea dei Soci. Il Consiglio di Indirizzo Scientifico rappresenta, quindi, una componente importante per garantire che l'associazione rimanga allineata ai suoi obiettivi e valori fondamentali e lavora in sinergia per garantire il buon funzionamento dell'associazione e per raggiungere i suoi obiettivi statuari.
- 2) Il Consiglio di Indirizzo Scientifico è composto dai rappresentanti delegati dalle scuole e istituti aderenti alla Federazione Italiana Scuole e Istituti di Gestalt. Ogni scuola e/o istituto può delegare un solo rappresentante. Le sue funzioni principali sono:
 - a. definire delle linee guida scientifico-culturali e delle strategie a lungo termine dell'associazione;
 - b. formulare proposte di ricerca su temi di carattere scientifico di rilievo per l'associazione;
 - c. provvede alla verifica e al controllo della qualità delle attività di ricerca svolte e della produzione tecnico-scientifica, da effettuarsi secondo gli indici di produttività scientifica e bibliometrici validati dalla comunità scientifica internazionale;
 - d. monitorare le attività del Consiglio Direttivo, da cui può essere consultato su tutti i temi sui quali questo lo ritenga opportuno, e delle sue decisioni;
 - e. raccogliere suggerimenti e feedback dai soci e da altre parti interessate;
 - f. promuovere collaborazioni e sinergie con altre organizzazioni.
- 3) Il Consiglio di Indirizzo Scientifico elegge al suo interno un Coordinatore ed un Vice-coordinatore, che lo sostituisce in caso di impedimento.

- 4) Il Consiglio di Indirizzo Scientifico si riunisce almeno una volta l'anno su convocazione del Coordinatore o, in caso di impedimento, dal Vice-coordinatore.
- 5) La convocazione, inviata almeno quindici giorni prima della data fissata per la riunione per e-mail, dovrà espressamente prevedere il luogo della riunione, stabilire la data e l'ora della convocazione e l'ordine del giorno. E' possibile effettuare la riunione anche on line tramite sistemi informatici.
- 6) Il Consiglio di Indirizzo Scientifico è validamente insediato, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà dei suoi membri e delibera a maggioranza semplice dei presenti, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti e delibera a maggioranza semplice dei presenti. In caso di parità prevale quello del Coordinatore o di chi ne fa le veci.
- 7) I membri del Consiglio di Indirizzo Scientifico, in quanto rappresentanti dei Soci Istituzionali, non pagano la quota associativa, non hanno diritto di voto in assemblea e non possono ricoprire cariche sociali.

Art 12 (Collegio dei Revisori Contabili)

- 1) Il Collegio dei Revisori Contabili è composto da tre membri effettivi e due supplenti nominati dall'assemblea, anche tra non soci, e dura in carica tre anni, salvo diversa volontà dell'Assemblea Straordinaria dei soci ex art. 9, comma 10), lettera b., del presente statuto e i suoi membri possono essere riconfermati. In caso di dimissioni o di impossibilità a svolgere il proprio incarico, il Collegio dei Revisori Contabili provvederà alla sostituzione temporanea cooptando uno dei membri supplenti fino alla successiva Assemblea.
- 2) Il Collegio dei Revisori Contabili vigilano, anche singolarmente, sulla gestione amministrativa dell'ente, esaminano il bilancio preventivo ed il rendiconto consuntivo e ne riferiscono collegialmente per iscritto all'assemblea. Essi possono assistere alle Assemblee ed alle riunioni del Consiglio Direttivo.
- 3) Il Collegio dei Revisori Contabili elegge al suo interno un Coordinatore ed un Vice-coordinatore, che lo sostituisce in caso di impedimento.
- 4) Il Collegio dei Revisori Contabili si riunisce almeno una volta l'anno su convocazione del Coordinatore o, in caso di impedimento, dal Vice-coordinatore.
- 5) La convocazione, inviata almeno quindici giorni prima della data fissata per la riunione per e-mail, dovrà espressamente prevedere il luogo della riunione, stabilire la data e l'ora della convocazione e l'ordine del giorno. E' possibile effettuare la riunione anche on line tramite sistemi informatici.
- 6) Il Collegio dei Revisori Contabili è validamente insediato, in prima come in seconda convocazione, con la presenza di almeno due dei suoi membri e delibera a maggioranza semplice dei presenti. In caso di parità prevale quello del Coordinatore o di chi ne fa le veci.
- 7) Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto, si fa riferimento alle norme vigenti e alle eventuali disposizioni regolamentari proposte dal Consiglio Direttivo e approvate dall'Assemblea.

Art 13 (Collegio dei Probiviri)

- 1) Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi e due supplenti, scelti tra persone di riconosciuta competenza e imparzialità, e nominati dall'Assemblea dei Soci, come organo di garanzia e di risoluzione delle controversie all'interno dell'organizzazione.
- 2) I membri del Collegio dei Probiviri rimangono in carica per un periodo di tre anni e possono essere riconfermati. In caso di dimissioni o di impossibilità a svolgere il proprio incarico, il Collegio provvederà alla sostituzione temporanea cooptando uno dei membri supplenti fino alla successiva Assemblea.
- 3) Il Collegio dei Probiviri ha il compito di:
 - a. esaminare e risolvere le controversie tra i soci o tra soci e organi dell'organizzazione;
 - b. vigilare sul rispetto delle norme statutarie e regolamentari;
 - c. fornire pareri su questioni etiche e disciplinari.
- 4) Le controversie devono essere presentate per iscritto al Collegio dei Probiviri, che avrà l'obbligo di convocare le parti per un incontro di conciliazione. Il Collegio dei Probiviri emetterà un parere motivato entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta.
- 5) Il Collegio dei Probiviri elegge al suo interno un Coordinatore ed un Vice-coordinatore, che lo sostituisce in caso di impedimento.
- 6) Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto, si fa riferimento alle norme vigenti e alle eventuali disposizioni regolamentari proposte dal Consiglio Direttivo e approvate dall'Assemblea.

Articolo 14 (Presidente)

- 1) Il Presidente è eletto dall'Assemblea dei Soci inizialmente con la funzione di Vicepresidente ed entra in carica come Presidente entrante alla scadenza del mandato del Presidente uscente, quest'ultimo da quel momento svolgerà il ruolo di Past President nel Consiglio Direttivo.
- 2) Il Presidente svolge le seguenti funzioni:
 - a. rappresenta ufficialmente l'associazione di fronte a terzi e in giudizio, sia come attore, sia come convenuto ed esercita le attribuzioni conferitegli dal presente Statuto e dal Regolamento, ovvero dall'Assemblea dei Soci o dal Consiglio Direttivo;
 - b. convoca l'Assemblea Generale dei Soci e predispone l'ordine del giorno sentito il Consiglio Direttivo;
 - c. convoca e presiede il Consiglio Direttivo almeno una volta ogni sei mesi, attenendosi alle indicazioni del presente Statuto e del Regolamento;
 - d. vota per ultimo e il suo voto prevale in caso di votazione palese paritaria;
 - e. firma i verbali delle sedute del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea Generale dei Soci e tutti gli atti formali dell'associazione;
 - f. cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo;
 - g. autorizza i pagamenti secondo le modalità previste dal regolamento;

- h. stipula i contratti per conto dell'associazione previa deliberazione del Consiglio Direttivo;
 - i. dirige l'eventuale rivista scientifica o il notiziario dell'associazione, anche in qualità di direttore responsabile, o propone al Consiglio Direttivo un altro nominativo, nel rispetto delle normative vigenti sull'editoria;
 - j. riunisce ogni volta che sia necessario il Vicepresidente, il Segretario, il Tesoriere e il Past President al fine di coordinare l'attività amministrativa, di promuovere la migliore funzionalità degli uffici e di predisporre gli atti e la documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno delle sedute del Consiglio Direttivo.
- 3) Il Presidente resta in carica tre anni, salvo diversa volontà dell'Assemblea Straordinaria dei soci e non può candidarsi per due volte consecutive.
- 4) L'Assemblea Straordinaria dei Soci, in base all'art. 9, comma 10), lettera b. del presente statuto, può revocare la carica di Presidente in una riunione con apposito Ordine del Giorno convocata almeno trenta giorni prima, che il Presidente è obbligato a convocare su richiesta di almeno la metà dei Soci aventi diritto al voto in regola con la quota associativa. In tal caso l'Assemblea dei Soci deve procedere nella stessa riunione alla elezione di un nuovo Presidente.

Articolo 15 (Vicepresidente)

- 1) Il Vicepresidente è eletto dall'Assemblea dei Soci in qualità di Presidente entrante e subentra al Presidente in carica alla scadenza del mandato. Il Vicepresidente svolge funzioni vicarie del Presidente in carica e in caso di assenza o d'impedimento di quest'ultimo adempie agli incarichi a lui eventualmente delegati dal Presidente stesso. In caso di assenza del Presidente e del Vicepresidente nelle riunioni del Consiglio Direttivo, la presidenza è momentaneamente assunta dal Past President.
- 2) Il Vicepresidente resta in carica tre anni, salvo diversa volontà dell'Assemblea Straordinaria dei soci e non può candidarsi per due volte consecutive.
- 3) L'Assemblea Straordinaria dei Soci, in base all'art. 9, comma 10), lettera b. del presente statuto, può revocare la carica di Vicepresidente in una riunione con apposito Ordine del Giorno convocata almeno trenta giorni prima, che il Presidente è obbligato a convocare su richiesta di almeno la metà dei Soci aventi diritto al voto in regola con la quota associativa. In tal caso l'Assemblea dei Soci deve procedere nella stessa riunione alla elezione di un nuovo Vicepresidente.

Articolo 16 (Segretario)

- 1) Il Segretario è eletto dall'Assemblea dei Soci e coadiuva il Presidente. Il Segretario svolge le seguenti funzioni:
- a. provvede alla stesura dei verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea Generale dei Soci;
 - b. conserva e aggiorna l'archivio sociale ed è responsabile del rispetto della legge sulla privacy;
 - c. assicura la regolare tenuta dei registri delle deliberazioni;

- d. firma i verbali, le deliberazioni e coadiuva il Presidente nella direzione degli uffici.
- 2) In caso di assenza o impedimento è sostituito, nelle riunioni del Consiglio Direttivo, dal componente più giovane per età che non ricopra la carica di Presidente, Vicepresidente, Past President o Tesoriere.
- 3) Il Segretario resta in carica tre anni, salvo diversa volontà dell'Assemblea Straordinaria dei soci e non può candidarsi per due volte consecutive.
- 4) L'Assemblea dei Soci può revocare, in base all'art. 9, comma 10), lettera b. del presente statuto, la carica di Segretario in una riunione con apposito Ordine del Giorno convocata almeno trenta giorni prima, che il Presidente è obbligato a convocare su richiesta di almeno la metà dei soci aventi diritto di voto in regola con la quota associativa. In tal caso l'Assemblea dei Soci deve procedere, nella stessa riunione, all'elezione di un nuovo Segretario.

Articolo 17 (Tesoriere)

- 1) Il Tesoriere è eletto dall'Assemblea dei Soci e svolge le seguenti funzioni:
 - a. ha in consegna e custodisce i fondi sociali depositati su conto corrente bancario presso uno o più istituti scelti dal Consiglio Direttivo e/o su conto corrente postale ed è responsabile del fondo in contanti e dei valori di proprietà dell'associazione;
 - b. opera con firma disgiunta dal Presidente presso istituti bancari e sedi postali su c/c intestati all'associazione ed è autorizzato ad aprire conti correnti, versare e girare assegni bancari, circolari, postali e vaglia, prelevare sull' avere liquido e su eventuali crediti accordati;
 - c. provvede alla riscossione delle entrate e ai versamenti;
 - d. paga le spese correnti entro i limiti della liquidità dell'associazione, mentre le spese straordinarie solo previa autorizzazione del Presidente ovvero del Consiglio Direttivo;
 - e. cura i rapporti con i collaboratori esterni nominati dal Consiglio Direttivo al fine di consentire la regolare tenuta dei registri contabili previsti dalla legge e dal regolamento;
 - f. compila i bilanci preventivo e consuntivo che il Consiglio Direttivo sottoporrà all'approvazione dell'Assemblea Generale dei Soci;
 - g. cura il tesseramento annuale dei Soci.
- 2) In caso di assenza o impedimento è sostituito dal Presidente.
- 3) Il Tesoriere resta in carica tre anni, salvo diversa volontà dell'Assemblea Generale Straordinaria dei soci e non può candidarsi per due volte consecutive.
- 4) L'Assemblea dei Soci, in base all'art. 9, comma 10), lettera b. del presente statuto, può revocare la carica di Tesoriere in una riunione con apposito Ordine del Giorno convocata almeno trenta giorni prima, che il Presidente è obbligato a convocare su richiesta di almeno la metà dei soci aventi diritto di voto in regola con la quota associativa. In tal caso l'Assemblea dei Soci deve procedere, nella stessa riunione, all'elezione di un nuovo Tesoriere.

Articolo 18 (Past President)

- 1) Il ruolo di Past President è ricoperto dal Presidente uscente alla scadenza del proprio mandato e lascia la propria funzione di Presidente al Vicepresidente in carica che subentra.
- 2) Il Past President coadiuva il Presidente entrante, agevolando il passaggio di tutte le informazioni utili per lo svolgimento delle funzioni istituzionali previste dallo Statuto e dal Regolamento.

TITOLO IV

(Risorse economiche, disposizioni generali e finali)

Articolo 19 (Pubblicità dei verbali e delle riunioni)

Tutte le riunioni dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo sono pubbliche e devono essere verbalizzate su appositi libri, consultabili liberamente dai Soci, in regola con la quota associativa.

Articolo 20 (Rieleggibilità)

I membri del Consiglio Direttivo non possono essere eletti alle cariche sociali per più di un mandato consecutivo.

Articolo 21 (Modifiche dello Statuto e del Regolamento)

- 1) Modifiche al presente Statuto e al Regolamento possono essere proposte dal Consiglio Direttivo e/o da due terzi dei Soci aventi diritto di voto e approvate dall'Assemblea Straordinaria dei Soci con le modalità previste dall'art. 21 c.c. ovvero, nell'impossibilità del raggiungimento del quorum sia in prima che in seconda convocazione, in deroga all'art. 21 c.c., secondo quanto previsto dall'art. 9, comma 9), lettera c. del presente Statuto.
- 2) Nel caso di proposte di modifica dello Statuto e del Regolamento l'Assemblea Generale dei Soci, in seduta Straordinaria, è appositamente convocata dal Presidente almeno trenta giorni prima della data stabilita e alla convocazione deve essere allegata la bozza delle proposte di modifica.

Articolo 22 (Rimborsi spese)

- 1) Per le cariche sociali sono esclusi gettoni o compensi.
- 2) Sono consentiti esclusivamente i rimborsi delle spese di trasferta, regolarmente giustificate, se preventivamente autorizzate dal Presidente o dal Tesoriere su delibera dell'Assemblea.

Articolo 23 (Patrimonio)

- 1) Il patrimonio della Federazione è costituito:
 - a. dal fondo sociale;
 - b. da contributi versati una tantum dai soci destinati ad incrementare il fondo sociale;
 - c. da elargizioni o sovvenzioni che il Consiglio Direttivo riterrà di accettare;
 - d. da proventi e iniziative;
 - e. da riserve formate con utili e da altre riserve accantonate;
 - f. ogni altro bene immobile e mobile acquisito dall'associazione e risultante dal libro inventari.

Articolo 24 (Entrate dell'associazione)

- 1) Le entrate della Federazione sono costituite da:
 - a. quote sociali versate annualmente dai soci;
 - b. sovvenzioni e contributi che la Federazione può ottenere dallo Stato, dalle collettività pubbliche o dagli Istituti pubblici;
 - c. liberalità tra vivi e mortis causa che essa potrà essere autorizzata a ricevere conformemente alla legge e sotto riserva di destinazione speciale imposta dal donatore o dal testatore;
 - d. proventi derivanti da corsi, seminari, convegni, attività di studi, ricerche e tirocinio;
 - e. redditi di capitali mobili ed immobili del fondo patrimoniale;
 - f. remunerazione, compensi per servizi resi di qualsiasi carattere compreso quello editoriale;
 - g. ogni privata oblazione non espressamente destinata ad incrementare il patrimonio;
 - h. in genere, qualsiasi risorsa ammessa dalle vigenti norme legislative e compatibile con le norme contenute nel presente Statuto.

Articolo 25 (Esercizio sociale)

- 1) L'esercizio sociale decorre dal 01 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
- 2) Il bilancio consuntivo di esercizio è composto da stato patrimoniale, rendiconto gestionale (incluso i rendiconti delle eventuali raccolte fondi effettuate nell'esercizio) e relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale, le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.
- 3) In deroga al comma precedente, il Consiglio Direttivo può deliberare di redigere il bilancio consuntivo nella forma del rendiconto per cassa, salvo diverso obbligo di legge.
- 4) Il bilancio consuntivo deve essere sottoposto all'approvazione dell'assemblea ordinaria degli associati entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio; esso verrà reso disponibile agli associati durante i 10 (dieci) giorni che precedono l'assemblea, anche con modalità telematiche.

- 5) L'associazione redige il bilancio preventivo, con le stesse forme previste ai commi 2) o 3) del presente articolo, e lo sottopone all'approvazione dell'assemblea degli associati entro il 31 ottobre di ogni anno.

Articolo 26 (Destinazione degli utili)

- 1) Gli eventuali utili conseguiti devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad essa connesse ovvero essere accantonati in appositi fondi di riserva.
- 2) E' fatto divieto distribuire, anche in modo indiretto, gli utili conseguiti.

Articolo 27 (Scioglimento della Associazione)

- 1) Lo scioglimento dell'associazione è proposto dal Consiglio Direttivo con le modalità di cui all'art. 9, comma 11), lettera b. L'Assemblea Generale dei Soci nomina uno o più liquidatori, anche fra i non associati, stabilendone i poteri.
- 2) Nel caso di proposta di scioglimento dell'associazione, l'Assemblea Generale dei Soci è appositamente convocata dal Presidente in seduta Straordinaria almeno trenta giorni prima della data stabilita, con un solo punto all'Ordine del Giorno: "Scioglimento della Società Scientifica Gestalt Italiana - SGI".
- 3) In caso di scioglimento dell'associazione il patrimonio sarà devoluto ad una o più istituzioni psicologiche su proposta del Consiglio Direttivo e approvate dall'Assemblea Generale Straordinaria dei Soci, secondo le maggioranze previste dalla legge. In nessun caso, in nessuna misura, sotto nessuna forma, tale attivo potrà essere ripartito tra i soci dell'associazione disciolta.

Articolo 28 (Rinvio al Codice Civile)

Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme stabilite dal Codice Civile in materia di associazioni.

Articolo 29 (Norme transitorie)

- 1) I soci fondatori, in occasione della costituzione dell'associazione, nominano un Consiglio Direttivo transitorio per:
 - a. amministrare le prime attività dell'associazione;
 - b. procedere con le successive ulteriori iscrizioni dei soci;
 - c. indire, entro 180 giorni dalla costituzione della associazione e dalla data di approvazione del presente Statuto, l'Assemblea Generale dei Soci in seduta Straordinaria;
 - d. predisporre il regolamento da sottoporre alla approvazione assembleare;
 - e. organizzare, secondo quanto previsto dalle norme statutarie e regolamentari a regime, l'elezione delle nuove cariche sociali.
- 2) I membri eletti nel primo Consiglio Direttivo transitorio, in deroga a quanto previsto a regime dall'art. 10, comma 3), possono ricandidarsi ed essere rieletti.